

## **NOTE PER LA COMPILAZIONE (DA NON SPEDIRE ALL'UFFICIO STIPENDI)**

<sup>1</sup> L'indicazione dello stato civile **non è obbligatoria**, ma opportuna per permettere una verifica della corretta compilazione del presente modello.

<sup>2</sup> Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, adozione, ecc.) a quello in cui sono cessati. **Nel caso di un dipendente neo-assunto presso la Provincia, se nell'anno in corso ha già fruito di tali detrazioni in occasione di un precedente rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, andrà indicata come decorrenza la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente presso la Provincia. Se invece non ha fruito di alcuna detrazione, può essere indicata come decorrenza l'inizio dell'anno in corso (fatto salvo il caso in cui l'evento che dà diritto alla detrazione si sia verificato posteriormente a tale data).**

<sup>3</sup> La detrazione per figli va ripartita nella misura del **50 per cento** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per **l'intero importo**; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

**In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.**

<sup>4</sup> art. 3 della L. 104/1992. In questo caso la detrazione spetta senza limiti di età a decorrere dai 21 anni.

<sup>5</sup> Barrare se l'altro genitore manca (**per decesso**) o **non ha riconosciuto** i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente separato. In tal caso infatti per il primo figlio si riconosce, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge. **LA DETRAZIONE SPETTA CIOÈ SOLO A CHI È VEDOVO O HA FIGLI NON RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE E NON È ATTUALMENTE CONIUGATO.**

<sup>6</sup> Gli "altri familiari a carico" sono identificati dall'articolo 433 del Codice civile: i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. La detrazione spetta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo teorico della detrazione è di € 750,00 (l'importo effettivo della detrazione è determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente).

La detrazione per altri familiari a carico va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

Dal 2025 le detrazioni per altri familiari sono riconosciute solo per gli ascendenti (genitori e nonni).